

R.G.N.R. 1683/2018
R.G.G.I.P. 2689/2021

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO G.I.P.
Depositato in udienza il 12-3-22
Il Cancelliere



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE G.I.P. – G.U.P.

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott.ssa Emanuela Carrabotta,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.02.2022 in relazione alle richieste di esclusione delle
parti civili formulate dai difensori degli imputati,

OSSERVA

1. Premessa.

Le difese degli imputati hanno chiesto l'estromissione delle parti civili sulla base di una serie di argomentazioni sostanzialmente comuni, che verranno, dunque, affrontate congiuntamente in via prioritaria rispetto all'analisi delle pretese risarcitorie articolate in seno al presente processo, onde evitare di incorrere in sterili e sovrabbondanti ripetizioni, volgendo, poi, alla disamina delle questioni che presentano profili di specificità, anche in relazione alla posizione dei singoli imputati, nell'ambito degli appositi paragrafi dedicati alle molteplici parti civili, pubbliche e private, costitutesi in udienza. Prima di procedere oltre, però, si ritiene opportuno rammentare che l'ambito del sindacato devoluto al Giudice, ai fini dell'eventuale esclusione della parte civile, riguarda non già il merito, ma solo la sussistenza dei requisiti formali della domanda indicati, a pena di inammissibilità, dall'art 78 c.p.p. A tale riguardo, è noto che ai fini dell'esercizio dell'azione civile occorre, quale primo presupposto, la c.d. "*legittimatio ad causam*", che si identifica normalmente con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona (fisica o giuridica) alla quale il reato abbia cagionato un danno.

Costituisce, infatti, principio unanimemente condiviso quello per cui, in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato (cioè, il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato.

Ciò trova, del resto, conferma nella formulazione letterale dell'art. 74 c.p.p., a mente del quale "*l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato un danno, ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile*".

Ne consegue un ampliamento del novero dei soggetti aventi titolo alla costituzione di parte civile, il cui presupposto è, dunque, costituito dall'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra il reato

e la lesione di un interesse giuridicamente protetto, in cui è individuabile il titolo per la costituzione di parte civile diretta ad ottenere dall'autore del reato la restituzione e il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, a norma dell'art. 185 c.p.

La "*legittimatio ad causam*", sia attiva che passiva, dell'azione civile spiegata nel processo penale va individuata sulla scorta della domanda. Sotto quest'ultimo profilo, è bene rammentare che l'esposizione delle ragioni che fondano la domanda (c.d. "*causa petendi*"), ai sensi dell'art. 78 lettera d) c.p.p., deve rendere individuabile la pretesa fatta valere nel giudizio e non già enucleare gli specifici fatti costitutivi atti a determinarne l'accoglimento. Ai fini del giudizio sull'ammissibilità ovvero sull'esclusione della parte civile, di conseguenza, può essere valutata solo la possibilità di sussistenza in astratto di un pregiudizio legittimante l'azione esercitata e non la sua fondatezza, verificando, quindi, solo se sia stato prospettato un pregiudizio che si ricollegli in termini di consequenzialità diretta ed immediata rispetto al reato in esame (cfr. Cass. Pen. n. 4803/1996).

Sul punto, peraltro, si è chiarito che ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile non è necessaria un'esposizione analitica della *causa petendi*, essendo sufficiente anche il semplice richiamo al capo di imputazione (cfr., tra le tante, Cass. Pen. n. 6910/1999 secondo cui "*In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo ad individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinare l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata, sicché allorquando detto rapporto sia immediato, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione*").

Tanto premesso, i difensori degli imputati hanno, anzitutto, richiesto di dichiarare inammissibili le costituzioni delle parti civili, quantomeno, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata con riferimento al capo A) di imputazione anche nei confronti degli imputati cui non sono stati addebitati i reati-fine (di corruzione) ai danni del soggetto che ha agito nei confronti di tutti gli associati dell'organizzazione criminosa ipotizzata dalla Pubblica Accusa.

In particolare, nel motivare la richiesta di esclusione i predetti difensori, pur richiamando i recenti arresti giurisprudenziali sul punto, hanno sostenuto la limitazione della legittimazione passiva per l'azione risarcitoria a quei soli imputati cui è addebitata una condotta di partecipazione correlata casualmente alla tipologia di danno fatto valere in giudizio dalle parti civili.

Tali considerazioni appaiono, allo stato, destituite di fondamento e vanno, dunque, disattese.

Per prima cosa, giova precisare che, sebbene il bene giuridico sotteso all'incriminazione dei reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio sia individuato, rispettivamente, nell'ordine pubblico

(per l'associazione a delinquere) ovvero nel regolare esercizio dell'azione amministrativa (per i reati-fine di corruzione), con conseguente individuazione della persona offesa dal reato unicamente in capo all'organizzazione statale ed alla Pubblica Amministrazione, ciò non preclude, *ex se*, ai privati di costituirsi parti civili qualora alleghino di avere subito un danno per effetto della commissione di tali tipologie di crimini, posto che, come si è anticipato pocanzi, la legittimazione ad agire in giudizio spetta non solo alle persone offese, ma a chiunque abbia subito un danno dal reato.

Con precipuo riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, è ormai pacifico che, pur essendo persona offesa del reato di corruzione soltanto la P.A., *“ciò non toglie che possano esserci soggetti che dal reato di cui all'art. 319 c.p. possano avere ricevuto un danno, situazione che comunque legittima la loro costituzione nel processo come parti civili”* (cfr. Cass. pen. Sez. V n. 30058/2012).

Per quanto attiene, invece, alla fattispecie associativa, la legittimazione processuale è stata progressivamente riconosciuta anche a soggetti diversi da quelli titolari del bene giuridico presidiato dalla norma penale, estendendo l'area dei danni risarcibili anche a quelli indiretti e mediati, laddove rappresentino un effetto normale dell'azione dell'autore del reato, secondo il principio della c.d. *“causalità adeguata”*, che, secondo la tesi prevalente, rinviene il proprio addentellato normativo nell'art. 41 c.p.; disposizione, quest'ultima, che sancisce il principio di equivalenza causale (secondo cui se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni ed omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse pari efficienza causale), cui fanno eccezione le sole cause sopravvenute tali da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, nel qual caso l'evento dannoso andrà attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, determinandosi un'interruzione del rapporto di causalità.

È stata così ammessa la legittimazione ad agire per il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla messa in pericolo dell'ordine pubblico a soggetti pubblici territoriali o preposti a singole Amministrazioni (cfr. Cass. Pen. sez. III, n. 9725/1992, in cui è stata ammessa la costituzione del Ministero delle Finanze con riferimento ad un'associazione diretta al contrabbando e reati contro la fede pubblica; v. anche Cass. Pen. sez. I, n. 10371/1995, in cui è stata riconosciuta la legittimazione del Comune di San Remo con riferimento al reato associativo *“per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive”*).

Analogha facoltà è stata riconosciuta ai soggetti privati, muovendo dal rilievo secondo cui *“ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazione per delinquere, la cui commissione abbia facilitato l'esecuzione del reato fine, il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo”* (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 31295/2018).

In altri termini, se è vero, in linea astratta, che il reato associativo, di per sé, in quanto tutela il bene giuridico “ordine pubblico”, lede interessi di natura pubblicistica i cui danni, di conseguenza, possono essere fatti valere dagli enti pubblici, è anche vero che a tale conclusione, normalmente, si può pervenire solo quando il reato associativo è l'unico reato che sia contestato agli agenti.

Tuttavia, se il suddetto reato è contestato insieme ai reati-fine, allora la prospettiva muta.

È stato, infatti, condivisibilmente rilevato che i singoli reati-fine, proprio perché costituiscono il fine dell'associazione criminosa, sono sicuramente agevolati (e, quindi, sono maggiormente pericolosi) – sia nella riuscita sia nell'impunità – dall'essere commessi nell'ambito di una struttura associativa: ed invero, proprio sul piano naturalistico, una cosa è un reato commesso – *una tantum* – in concorso fra due o più persone, altra e ben diversa cosa, è il reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si “specializzano” (il che significa maggiore efficienza e minori rischi), sono indirizzati sul delitto da compiere (magari ideato ed organizzato da altri che rimangono nell'ombra), oppure ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 4380/2015).

Ciò posto, tornando alla specifica questione riguardante l'estensione delle domande di varie parti civili nei confronti degli imputati cui è stata addebitata la partecipazione all'associazione criminale definita al capo A) e non il concorso nei reati-fine, si ritiene che, in forza del giudizio preliminare consentito in questa fase processuale, non possa escludersi la *legittimatio ad causam*.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità per i soggetti privati di agire contro tutti gli associati per i danni loro derivati, anche in assenza di responsabilità del partecipe per i reati-fine e, dunque, per il solo fatto di essere un sodale, affermando che “*anche dal fatto associativo scaturisce la responsabilità risarcitoria dell'autore del reato in favore delle costituite parti civili, in quanto – partecipando all'associazione – ha contribuito a porre in essere la necessaria precondizione del successivo verificarsi del danno*” (cfr. Cass. Pen. Sez. II n. 23046/2010).

La legittimazione passiva di ciascun sodale è stata, peraltro, riconosciuta non già superando la concezione monoffensiva del reato di cui all'art. 416 c.p. ma, piuttosto, richiamando il principio sopra citato, secondo il quale la responsabilità risarcitoria si estende anche ai danni mediati ed indiretti ricollegabili agli effetti normali dell'illecito, secondo lo schema della c.d. “causalità adeguata” (cfr. anche Cass. Pen. Sez. II, n. 4380/2015). Infatti, il riconoscimento della responsabilità risarcitoria ha come presupposto l'accertamento del fatto che il danno provocato dal reato-fine si ponga come conseguenza prevedibile ed ordinaria della specifica attività associativa esercitata e prescinde, quindi, dall'accertamento del concorso nel reato stesso del legittimato passivo al risarcimento.

In altre parole, la Cassazione non ha riconosciuto in capo alla singola parte privata la possibilità di agire in relazione al pericolo provocato da una associazione criminale per la tutela dell'ordine

pubblico (danni questi ultimi connessi ad interessi di natura pubblicistica e, quindi, azionabili ad opera di enti pubblici) ma ha correttamente attribuito alla parte privata il diritto di costituirsi parte civile sulla base della condivisibile considerazione che del danno provocato dai reati-fine, singolarmente o complessivamente considerati, debbano rispondere anche coloro che hanno posto in essere le precondizioni dell'illecito mediante la partecipazione all'associazione criminale, in tal modo ampliando l'ambito del danno da valutare (anche il danno indiretto) ma, soprattutto, il novero dei soggetti che sono chiamati a risponderne (non solo gli autori diretti, ma anche quelli indiretti).

È di intuitiva evidenza, infatti, che l'esistenza di una associazione, finalizzata alla commissione di reati-fine, agevola la riuscita del singolo reato commesso dagli associati, i quali possono contare su una ramificata e collaudata organizzazione capace di assicurare loro anche la successiva impunità, sicché il singolo soggetto danneggiato da uno specifico reato-fine ha certamente subito un danno anche in ragione della circostanza che l'esistenza dell'organizzazione ne ha facilitato, in vario modo, la commissione.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi astrattamente ammissibile l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti di tutti i partecipi all'associazione criminosa nel cui ampio ed unitario contesto si inseriscono i reati di corruzione in relazione ai quali è contestata la connessione *ex art. 61 n. 2 c.p.* – la cui commissione, in ipotesi, sarebbe stata agevolata proprio dal sodalizio – demandando alla fase successiva del giudizio ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza dei danni che ciascuna delle parti private e pubbliche proverà di avere patito in conseguenza delle condotte criminose per cui si procede, anche con riferimento alla responsabilità solidale dei soggetti che saranno chiamati a risponderne.

Tanto chiarito, si procederà di seguito alla valutazione di ciascuna delle pretese civilistiche spiegate in giudizio, raggruppando quelle che presentano caratteristiche omogenee, con la precisazione che non ci si soffermerà ulteriormente sulle questioni afferenti all'azionabilità dell'azione risarcitoria nei confronti di tutti i partecipi dell'associazione a delinquere di cui al capo A), intendendosi le stesse risolte sulla scorta di quanto già detto in premessa.

2. Sulla costituzione degli enti pubblici.

2.1. I singoli Ministeri.

Il Ministero dell'Interno si è costituito parte civile in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione A), J), K) nei confronti di tutti gli imputati, mentre, invece, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze si sono costituiti parti civili in riferimento ai capi A) e K), nei confronti dei soli imputati D'AGATA Giuseppe e SCILLIA Gaetano.

Sul punto, deve evidenziarsi come la titolarità ad azionare la pretesa risarcitoria non spetti unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma vada riconosciuta anche ai singoli Ministeri.

Ciò in quanto il reato di corruzione può presentarsi come potenzialmente lesivo di un duplice interesse: quello, appunto, dello Stato-collettività, per la lesione proprio della collettività intera, realizzata mediante l'atto contrario a imparzialità ed indipendenza, alla cui tutela è preposta la Presidenza del Consiglio; e quello attinente alla sfera strettamente organizzativa del singolo Ministero, per le conseguenze – ivi comprese quelle connesse alla lesione alla reputazione di quella specifica organizzazione statale conseguenti all'atto illecito realizzato dal dipendente inserito in una specifica organizzazione ministeriale – sull'organizzazione dello Stato-apparato direttamente derivanti dal reato (si pensi, ad esempio, alla necessità di istituire procedimenti disciplinari, che spettano a ciascuna amministrazione e non già alla Presidenza del Consiglio; ovvero alla rimozione del dipendente infedele, con conseguente reperimento di ulteriori risorse umane e finanziarie per sopperire alla sostituzione; alle responsabilità contabili ovvero civilistico-risarcitorie per l'azione dei singoli dipendenti).

Non può non collocarsi nel descritto ambito concettuale la pronuncia della Corte di Cassazione n. 23024/2004, che ha riconosciuto al Ministro della Giustizia la legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un magistrato imputato di corruzione, con l'espressa indicazione che è questo l'organo cui spetta, come si desume dagli artt. 110 e 107 Cost., il compito di accertare la sussistenza e la consistenza del danno subito dall'Amministrazione della giustizia a cagione della condotta del magistrato, nonché di individuare, nell'ambito della gestione patrimoniale delle spese inerenti l'Ordine Giudiziario, gli strumenti per porvi rimedio, ivi compresa la costituzione di parte civile nel processo penale diretta a recuperare i mezzi economici da destinare a tale fine.

Considerazioni pressoché analoghe valgono con riguardo al delitto di associazione per delinquere: se è vero, infatti, che tale detto delitto si pone come reato di pericolo in vista della tutela della collettività dalla maggiore potenzialità offensiva di un'articolazione criminale in forma di associazione, nondimeno, non può sottacersi l'effetto moltiplicatore che ne deriva in termini di ampliamento della potenzialità offensiva dell'azione criminosa programmata.

Quanto precede fonda, ad avviso del decidente, la titolarità di una legittimazione attiva in capo ai singoli Ministeri, espressione dello Stato-apparato, per tutti i delitti sopra indicati, senza che ciò, per ovvie ragioni, possa condurre a duplicazioni risarcitorie.

Ed invero, nel procedimento che ci occupa vengono, tra l'altro, in rilievo distinte fattispecie corruttive poste in essere, nell'ambito di un più ampio consorzio criminale, da soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine in servizio presso l'Arma dei Carabinieri (Col. D'AGATA Giuseppe), la Guardia di Finanza (Col. SCILIA Gaetano) e la Polizia di Stato (SAVASTANO Vincenzo e DE FELICE Arturo), che hanno agito rappresentando tale loro qualità, arrecando – qualora l'ipotesi accusatoria dovesse trovare conferma nel prosieguo – una lesione all'immagine di imparzialità dei rispettivi Ministeri,

vieppiù in considerazione dell'eco mediatica che ha avuto la vicenda che ci occupa, oltre che ulteriori pregiudizi di stampo patrimoniale allegati nell'atto di costituzione, consistenti nell'impiego di mezzi e di uomini, nonché di consistenti risorse per finalità estranee all'interesse pubblico.

2.2. La Presidenza della Regione Sicilia.

La Presidenza della Regione Sicilia, in persona del Presidente *pro-tempore*, si è costituita parte civile in relazione ai capi A), B), C), D), E), F), H), nei confronti di tutti gli imputati.

Al riguardo, in disparte il capo H) – in relazione al quale appare *ictu oculi* evidente la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla Presidenza discendente dalla qualità di persona offesa del reato di truffa – per gli altri delitti sopra indicati l'Avvocato dello Stato ha fondato la legittimazione di detto ente pubblico a costituirsi in giudizio sul combinato disposto degli artt. 20 e 21 della L. Cost. n. 2/1948 e dall'art. 7 della L.R. n. 28/1962, che, in sostanza, attribuiscono alla Presidenza della Regione l'organizzazione amministrativa generale, l'individuazione della funzione di indirizzo politico e l'emanazione delle relative direttive per l'attuazione.

Nel dettaglio, la parte civile ha evidenziato come l'esistenza di un'associazione a delinquere partecipata anche da soggetti che rivestivano una posizione verticistica nella *governance* regionale (quali l'ex Presidente della Regione ed ex Assessori regionali), finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati contro la Pubblica Amministrazione, unitamente all'effettiva realizzazione di una molteplicità di reati-fine direttamente involgenti l'assetto amministrativo regionale, abbiano inciso sul corretto esercizio della funzione di indirizzo politico, rendendone possibile l'eterodirezione da parte di soggetti estranei al conferimento del mandato elettorale, per il perseguimento di finalità del tutto avulse dall'interesse pubblico: in particolare, ha rimarcato come *“l'allora Presidente della Regione, in cambio del finanziamento per la sua campagna elettorale e per favori personali, avrebbe proceduto a nomine, conferimenti di incarichi e altre attività descritte nei capi di imputazione, a vantaggio di interessi privati del Montante e degli altri imprenditori coinvolti”*; sotto quest'ultimo profilo, *“dai capi di imputazione è emerso che per ben due volte la nomina di un Assessore, in un ruolo importantissimo per gli interessi economici che muove e per le finalità pubbliche che persegue, qual è quello delle attività produttive, non è stato il frutto di una scelta fatta in attuazione dell'indirizzo politico, ma è stata determinata dalla volontà di un imprenditore privato, al quale l'Assessorato in questione è stato di fatto consegnato”*.

La gravità di tali vicende, secondo la prospettazione di parte, avrebbe cagionato un *vulnus* (turbamento morale) alla popolazione siciliana, di cui la Presidenza della Regione siciliana costituisce un ente esponenziale, nonché alla immagine e credibilità dell'organo di vertice del potere esecutivo che risponde politicamente al corpo elettorale.

Tanto basta per ritenere soddisfatti tutti i presupposti legittimanti la costituzione di parte civile sia in relazione al reato associativo, che avuto riguardo ai reati-fine di cui ai capi di imputazione sopra indicati, connessi al primo ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.

2.3. L'Assessorato Regionale delle Attività produttive.

L'Assessorato Regionale delle attività produttive si è costituito parte civile in relazione ai delitti contestati ai capi di imputazione dalla lettera A) fino alla F), nei confronti di tutti gli imputati.

L'Avvocato dello Stato ha fondato la *legittimatio ad causam* del predetto ente sull'art. 8 co.1 lett. a) della L.R. 29 dicembre 1962, rimarcando come le condotte corruttive per cui è processo abbiano arrecato una lesione all'interesse dell'Assessorato alla legittimità e correttezza della propria azione amministrativa, da cui ne sarebbero conseguiti pregiudizi di stampo patrimoniale (consistenti anche nella erogazione dei finanziamenti indicati nei suddetti capi di imputazione) e non patrimoniale, *sub specie* di danno all'immagine e alla credibilità dell'operato dell'ente nei confronti di tutti i consociati. Tanto basta per ritenere soddisfatti i requisiti di cui al citato art. 78 c.p.p.

Ed invero, le deduzioni mosse dal difensore dell'imputata BRANDARA Maria Grazia – secondo cui la condotta contestata alla predetta, consistente nell'aver promosso, in qualità di Commissario *ad acta* dell'IRSAP, una verifica ispettiva amministrativo-contabile in merito alla precedente gestione, non avrebbe potuto cagionare alcun danno all'Assessorato in questione, avendo la stessa agito nell'interesse del predetto ente – non possono essere prese in considerazione in questa sede, attenendo al diverso profilo della fondatezza nel merito della pretesa risarcitoria, che sarà valutata al momento della decisione finale, vieppiù in quanto alla predetta si contesta proprio di avere asservito gli apparati dell'ente dalla medesima diretto agli interessi del MONTANTE, promuovendo, su esplicita richiesta di quest'ultimo, verifiche nei confronti dei soggetti a lui invisibili e al solo scopo di screditarne l'operato.

2.4. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

L'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si è costituito parte civile nei confronti di soli imputati CATANZARO Giuseppe, CROSETTA Rosario e MONTANTE Antonio Calogero per il reato indicato al capo di imputazione B), fondando la propria legittimazione sul disposto di cui all'art. 8 co.1 lett. d) della L.R. 29 dicembre 1962.

Al riguardo, l'Avvocato dello Stato ha rilevato che il delitto contestato avrebbe condotto all'adozione di ordinanze contenenti deroghe normative non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico, turbando in tal modo la corretta attività tecnico amministrativa del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato, che è titolare degli interessi pubblici presidiati dalle normative derogate per effetto dell'accordo criminoso; tali condotte sarebbero state foriere, per il predetto ente pubblico, di danni patrimoniali (per effetto di esborsi monetari non commisurati all'utilità normativamente richiesta per l'erogazione della spesa) e non patrimoniali (danno all'immagine e alla credibilità dell'ente).

Anche in questo caso, pertanto, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti dell'azione risarcitoria.

2.5. Il Comune di Caltanissetta.

Il Comune di Caltanissetta, in persona del sindaco *pro-tempore*, si è costituito parte civile nei confronti di tutti gli imputati, in ordine ai capi di imputazione dalla lettera A) fino alla K).

Al riguardo, i difensori degli imputati BRANDARA Maria Grazia Elena, DI SIMONE PERRICONE e D'AGATA Giuseppe hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del suddetto ente territoriale con riguardo ai propri assistiti, muovendo dal rilievo secondo cui le condotte a questi ultimi rispettivamente ascritte non avrebbero potuto arrecare alcun danno al citato Comune, essendosi estrinsecate in località del tutto diverse (ossia Palermo, quale sede dell'IRSAP; Roma).

Anche tali argomentazioni non possono trovare accoglimento, dovendosi, di contro, ritenere sussistente la legittimazione attiva del Comune di Caltanissetta a costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati ai quali è contestato il delitto di cui al capo A), stante il radicamento del sodalizio criminale nel territorio nisseno, con conseguente possibile lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente territoriale che della collettività danneggiata ha la rappresentanza.

Costituisce, infatti, un principio consolidato nel panorama giurisprudenziale quello secondo cui *"in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate"* (Cass. pen. n. 150/2012; v. Cass. pen. n. 1819/2016, secondo cui *"la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, ma il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto, derivante dall'illecito contestato"*), occorrendo tenere a mente che l'ordine pubblico si individua e concretizza non già unicamente in una generica e riduttiva tutela della pubblica tranquillità o della sicurezza dei cittadini, ma anche nel rispetto di tutti quei principi fondamentali sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato assetto della società.

Quanto al profilo della *causa petendi*, il Comune ha sufficientemente allegato di aver subito dei pregiudizi dalla presenza dell'associazione nell'*hinterland* nisseno, in relazione ai fini istituzionali dell'ente locale indicati negli artt. 4 e 5 del rispettivo Statuto e tenuto conto anche della risonanza mediatica della vicenda, prospettando, nella specie, un danno all'immagine, nonché un turbamento morale della comunità cittadina patito in ragione della stabile operatività del sodalizio.

Lo stesso è a dirsi per i reati-fine contestati dal capo B) fino al K), che, in quanto correlati *ex art. 61 n. 2 c.p.* al reato associativo (c.d. nesso teleologico), avrebbero favorito gli interessi dell'associazione

e, *in primis*, del suo promotore/organizzatore, accrescendo il potere del sodalizio ed agevolandone la diffusione nel territorio comunale, regionale e nazionale, ferma restando comunque la dimostrazione, nel prosieguo, dell'effettiva esistenza di danni patiti dall'ente territoriale in conseguenza di tali illeciti. Per tali ragioni, la legittimazione Comune di Caltanissetta può, invece, sin d'ora escludersi in relazione ai delitti di truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana contestata al **capo H**) e di favoreggiamento personale di cui al successivo **capo I**), che, stante la mancata contestazione della suddetta aggravante, sembrano esulare dal programma criminoso del sodalizio.

2.6. La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Caltanissetta.

La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Caltanissetta, in persona del commissario straordinario, si è costituita parte civile in ordine ai capi A), B), C), D), G) nei confronti di tutti gli imputati.

La norma alla quale fare riferimento è l'art. 91 c.p.p., a mente della quale *“gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”*.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto – dettando un principio che può essere applicato a tutti i c.d. “enti esponenziali” – l'ammissibilità della *“costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente”* (cfr. Cass. Pen. n. 12417/2020).

Nel caso di specie il suddetto ente pubblico ha allegato di aver patito una lesione dei principi ispiratori della prioria attività per come compendiate nell'art. 3 del relativo statuto (libera iniziativa economica, libera concorrenza, autoregolamentazione del mercato, tutela e dignità del lavoro) per effetto delle condotte criminose dettagliatamente descritte nei capi di imputazione sopra indicati – richiamati *per relationem* nell'atto di intervento – da cui sarebbero scaturiti danni materiali e morali.

Alla luce di quanto rappresentato, devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti legittimanti la costituzione di parte civile della Camera di Commercio di Caltanissetta tanto in riferimento al reato associativo, quanto ai reati-fine che, sempre facendo riferimento alla tesi accusatoria, costituivano diretta esecuzione del programma criminoso del sodalizio insediatosi nel territorio nisseno, e che si sono estrinsecati, tra l'altro, in una serie di atti corruttivi pregiudizievoli per il normale assetto concorrenziale del mercato ed il libero esercizio dell'attività di impresa.

3. Sulla costituzione delle parti private.

3.1. La costituzione di CICERO Alfonso Maria Salvatore e VENTURI Marco.

CICERO Alfonso e VENTURI Marco si sono costituiti parti civili, rispettivamente, per i delitti di cui ai capi A, B, D, E, F (il Cicero) e A, D, E (il Venturi), nei confronti di tutti gli imputati cui sono ascritti i predetti reati, asserendo di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza dell'azione ritorsiva posta in essere dal MONTANTE con il concorso degli altri sodali, al precipuo fine di screditare e delegittimare la credibilità dei suoi principali accusatori, che – secondo la tesi accusatoria – venivano ingiustamente sottoposti a procedimenti penali ed ispettivi, lesivi, tra l'altro, della propria immagine ed onorabilità professionale.

Ebbene, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di entrambe le parti civili ad agire in giudizio per il ristoro dei pregiudizi astrattamente derivanti dai reati testé indicati, avendo le stesse sufficientemente prospettato un danno eziologicamente riconducibile sia ai delitti di corruzione, che (indirettamente) alla fattispecie associativa, e tanto basta per ritenere assolto il requisito dell'esposizione delle ragioni della domanda di cui all'art. 78 lett. d) c.p.p.

In particolare, nell'articolare la loro indicazione in riguardo alla categoria del soggetto danneggiato dal reato, le dette parti civili hanno sostenuto che in tanto tali condotte hanno potuto essere realizzate ed in tanto hanno avuto la portata degli episodi contestati nel procedimento, in quanto era stata costituita ramificata articolazione criminale di cui al capo A), che ha ampliato la potenzialità offensiva dell'azione criminosa programmata.

È appena il caso di aggiungere come anche in questo caso non possa trovare accoglimento l'opposizione formulata dal difensore dell'imputata BRANDARA Maria Grazia (secondo cui l'ispezione sulla precedente gestione IRSAP avviata su impulso della predetta non avrebbe avuto alcuna ripercussione negativa nei confronti del CICERO), atteso che, come si è avuto modo di precisare nei precedenti paragrafi, l'effettiva verifica di un danno in conseguenza delle condotte corruttive perpetrate in attuazione del programma criminoso oggetto del sodalizio rappresenta una questione di merito che verrà trattata al termine del giudizio, mentre in questa sede è sufficiente la mera prospettazione del danno medesimo e del suo collegamento causale con il reato.

Nel caso di specie, ambedue i presupposti devono ritenersi soddisfatti, atteso che le parti civili hanno ampiamente allegato i pregiudizi di carattere morale sofferti per essere stati bersaglio di iniziative (anche sotto il profilo delle verifiche ispettive di cui si è detto) preordinate non già al perseguimento dell'interesse pubblico, bensì a soddisfare i *desiderata* del MONTANTE, con particolare riguardo all'opera di delegittimazione intentata nei loro confronti.

3.2. La costituzione di DI VINCENZO Pietro, ISMAIL MOHAMED KHALIL Shams Eldin, TORRONIFICIO M. GERACI GIULIANA DAFNE & C., MONCADA Salvatore e TULLIO Giarratano.

DI VINCENZO Pietro, ISMAIL MOHAMED KHALIL Shams Eldin, TORRONIFICIO M. GERACI GIULIANA DAFNE & C., in persona del socio amministratore Geraci Giuliana Dafne, MONCADA Salvatore (in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della società MONCADA ENERGY GROUP s.r.l.) e TULLIO Giarratano si sono costituiti parti civili in ordine ai reati di cui ai capi A) e K) della rubrica, nei confronti di tutti gli imputati cui sono contestati i predetti delitti (con la precisazione che soltanto DI VINCENZO Pietro ha circoscritto la platea dei destinatari dell'azione risarcitoria agli imputati MONTANTE, DE FELICE e SCILLIA), sostanzialmente lamentando di avere subito pregiudizi di vario tipo in conseguenza attività criminosa ivi descritta, funzionale ad acquisire materiale informativo e/o investigativo funzionale ad attivare procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione nei loro confronti, al solo fine di cagionargli nocumento. La costituzione, quali parti civili, dei soggetti sopra indicati deve ritenersi ammissibile – seppure con le precisazioni che di seguito si espongono – avendo gli stessi sufficientemente prospettato, *per relationem* al tenore delle articolate contestazioni, i pregiudizi patiti in conseguenza dell'operatività del sodalizio di cui al capo A) e dei reati-fine commessi dai partecipi.

A tale proposito, il difensore dell'imputato D'AGATA Giuseppe ha contestato la genericità della *causa petendi* indicata negli atti di costituzione di parte civile depositati da **MONCADA Salvatore, ISMAIL Mohamed Khalil Shams Eldin, TORRONIFICIO M. GERACI GIULIANA DAFNE & C. e TULLIO Giarratano**, per tale via richiedendo l'esclusione delle varie costituzioni nei confronti del D'AGATA per difetto del requisito previsto all'art. 78 lett. d) c.p.p.

La medesima contestazione è stata opposta dal difensore dell'imputato SCILLIA Gaetano, in ordine alla costituzione di parte civile di MONCADA Salvatore nei confronti del proprio assistito.

Tali eccezioni meritano piena condivisione.

Come anticipato, la maggior parte delle suddette costituzioni risultano strutturate mediante la riproduzione dei singoli capi di imputazione in relazione ai quali ciascuna parte ha ritenuto di articolare la pretesa civilistica spiegata nell'ambito del presente procedimento.

Si è detto che tale tecnica soddisfa pienamente i requisiti di legge in riguardo alla specificazione delle ragioni che giustificano la domanda, purché, però, il rapporto tra il fatto lamentato e la pretesa risarcitoria azionata sia immediato (cfr. Cass. Pen. n. 36079/2007).

Ebbene, con specifico riguardo alla posizione di D'AGATA Giuseppe, non può sottacersi come dalla lettura dell'imputazione formulata dal P.M. al **capo K)** risulti che le condotte corruttive a lui contestate riguardino il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio funzionali ad acquisire materiale informativo e/o investigativo a carico dei soli Giuseppe Amato, Francesco e Pasquale Foresta. Di talché, non avendo le parti civili specificato in alcun modo la correlazione esistente tra i danni personalmente subiti e la specifica condotta posta in essere dal prevenuto in concorso con il

MONTANTE e con il Direttore della D.I.A. DE FELICE Arturo (afferente nello specifico, come detto, ad altri soggetti), non possono ritenersi soddisfatti i requisiti di legge.

Per quanto attiene, invece, alla costituzione di parte civile di MONCADA Salvatore nei confronti dell'imputato SCILLIA Gaetano, la stessa deve ritenersi ammissibile in relazione al solo capo A), sulla scorta di quanto già detto sulla legittimazione passiva di tutti gli associati, giacché, per il capo K) non è specificato alcunché in ordine alla riferibilità del danno dal medesimo prospettato alla condotta corruttiva posta in essere dallo SCILLIA, avente per oggetto iniziative giudiziarie nei confronti di GIARRATANO Tullio, CORTESE Umberto, DI VINCENZO Pietro, TORNATORE Pasquale e "Shams Aldin KILLI" (*alias* di ISMAIL Mohamed Khalil Shams Eldin).

3.3. La costituzione di AMATO Giuseppe, CORTESE Umberto, TORNATORE Pasquale Carlo.

Le stesse considerazioni possono estendersi alla costituzione di parte civile di **CORTESE Umberto** (spiegata in relazione ai capi A) e K), nei confronti dei soli imputati DE FELICE Arturo, SCILLIA Gaetano, D'AGATA Giuseppe e MONTANTE Antonio Calogero), che va conseguentemente esclusa limitatamente alla posizione dell'imputato D'AGATA Giuseppe.

Diversamente è a dirsi per la costituzione di parte civile effettuata da **AMATO Giuseppe** per il reato di cui al capo K) nei confronti dei soli MONTANTE, DE FELICE e D'AGATA, il quale, oltre a riportare per intero la contestazione cristallizzata al capo K), che lo vede direttamente attinto dal patto corruttivo intercorrente tra questi ultimi, finalizzato all'instaurazione di procedimenti giudiziari totalmente infondati a suo carico, ha altresì allegato di avere subito danni morali e patrimoniali in conseguenza di tali condotte illecite, lesive delle libertà fondamentali (cita, a titolo esemplificativo, l'attività tecnica di intercettazione ingiustamente avviata nei suoi confronti).

TORNATORE Pasquale Carlo, invece, si è costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e K), nei riguardi degli imputati DE FELICE, MONTANTE e SCILLIA, sostenendo di essere stato danneggiato dall'attività info-investigativa scaturita dall'accordo corruttivo raggiunto dai predetti.

Sotto tale profilo, pertanto, le costituzioni di parte civile devono ritenersi senz'altro ammissibili, contenendo un'esauriente esposizione delle ragioni poste a sostegno della domanda.

3.4. Le costituzioni di CASAGNI Gianpiero Antonello Maria, BASSO Vincenzo, IACUZZO Salvatore e PETROTTI Salvatore.

Infine, un discorso a parte merita la posizione di CASAGNI Gianpiero Antonello Maria, BASSO Vincenzo, IACUZZO Salvatore e PETROTTI Salvatore, i quali si sono costituiti parti civili per il solo reato di cui al capo A) nei confronti di tutti gli imputati cui è contestata la condotta di partecipazione all'associazione in questione, asserendo di avere subito dei danni direttamente

riconducibili alle condotte di accesso abusivo al sistema informatico, finalizzati all'acquisizione di informazioni di natura riservata sul loro conto.

Al riguardo, i difensori degli imputati destinatari della pretesa risarcitoria hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva delle suddette parti civili, rilevando che le condotte materiali dalle quali sarebbe scaturito il danno lamentato sarebbero, in realtà, contestate nell'ambito di un distinto procedimento penale, in cui gli stessi soggetti hanno parimenti esercitato l'azione civile sia per il reato associativo che per le fattispecie di cui all'art. 615-ter c.p., con conseguente rischio di locupletazioni risarcitorie. Tali osservazioni appaiono fondate e meritano, pertanto, accoglimento, difettando i presupposti legittimanti la costituzione delle parti civili indicate in rubrica.

Ed invero, l'area del danno del quale le dette parti private si dolgono ed alla quale hanno ancorato la loro qualifica di persone danneggiate dal reato, coincide specularmente con l'area del danno azionata nel procedimento n. 1699/2014 RGNR in riguardo alle contestazioni ivi elevate con riferimento alle fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio che li hanno in vario modo interessati, realizzate in esecuzione del progetto associativo, le quali, dunque, nulla hanno a che vedere con le ipotesi di corruzione e concussione contestate nel presente procedimento, né con lo specifico segmento operativo del sodalizio preso in considerazione in questo processo, per come delimitato dalla descrizione dei reati-fine contestati ai capi di imputazione successivi al capo A). Quest'ultimo capo di incolpazione, infatti, pur contenendo un generico riferimento alle condotte partecipative degli altri associati separatamente giudicati – avuto riguardo anche agli accessi abusivi alla banca dati S.D.I. in uso alle Forze di Polizia – non fa menzione alcuna degli episodi criminosi di cui si dolgono le parti civili, che, per l'appunto, hanno costituito oggetto di accertamento *aliunde*.

Non può, dunque, addivenirsi a conclusioni diverse muovendo dal rilievo secondo cui si tratterebbe pur sempre della medesima associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro la P.A. e di accesso abusivo a sistema informatico, atteso che le costituzioni di parte civile devono essere strettamente pertinenti ai fatti di reato per cui si procede, nel senso che questi ultimi, per come prospettati in tesi accusatoria, costituiscono esclusivo parametro alla cui stregua verificare l'astratta ipotizzabilità di un rapporto di causalità che leghi il danno ai fatti oggetto di imputazione.

Sicché, non avendo lamentato nessuno di tali soggetti un pregiudizio derivante da qualcheduno dei reati-fine contestati in questo processo, la cui commissione sarebbe stata garantita o favorita dalla struttura associativa capeggiata dal MONTANTE, la costituzione di parte civile per il solo capo A) deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva, afferendo a questioni estranee al *thema decidendum*. Del resto – come pure correttamente riportato in premessa negli atti di costituzione – la giurisprudenza di legittimità “*non ha riconosciuto in capo alla singola parte privata la possibilità di agire in relazione al pericolo provocato da un'associazione criminale per la tutela*

dell'ordine pubblico (danni questi ultimi connessi ad interessi di natura pubblicistica e, quindi, azionabili ad opera di enti pubblici) ma ha correttamente attribuito alla parte privata il diritto di costituirsi parte civile sulla base della condivisibile considerazione che del danno provocato dai reati-fine, singolarmente o complessivamente considerati, debbano rispondere anche coloro che hanno posto in essere le precondizioni dell'illecito mediante la partecipazione all'associazione criminale" (cfr. Cass. pen. n. 31295/2018).

Per ultimo, si precisa che si indicheranno in dispositivo solo le richieste di esclusione delle parti civili che si è ritenuto di dovere accogliere sulla base delle argomentazioni appena indicate, non essendo necessario, per tutte le altre costituzioni, un provvedimento formale di ammissione, atteso che la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, cioè con il deposito della dichiarazione in udienza o con la sua notificazione alle altre parti, *ex art. 78 c.p.p.*, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 474 del 25/06/2014). Infatti, le norme non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle parti di richiederne l'esclusione e quello del giudice, *ex art. 81 c.p.p.*, di esclusione di ufficio della parte civile.

P.Q.M.

Esclude le seguenti parti civili:


- MONCADA Salvatore, esclusivamente nei confronti degli imputati D'AGATA Giuseppe e SCILLIA Gaetano, in relazione al reato di cui al capo K);
- ISMAIL Mohamed Khalil Shams Eldin, TORRONIFICIO M. GERACI GIULIANA DAFNE & C., TULLIO Giarratano e CORTESE Umberto esclusivamente nei confronti dell'imputato D'AGATA Giuseppe in relazione al reato di cui al capo K);
- Comune di Caltanissetta, solo in relazione ai reati di cui ai capi H), I);
- CASAGNI Gianpiero Antonello Maria, in relazione al reato di cui al capo A);
- BASSO Vincenzo, in relazione al reato di cui al capo A);
- IACUZZO Salvatore, in relazione al reato di cui al capo A);
- PETROTTI Salvatore, in relazione al reato di cui al capo A).

Rigetta, per il resto, tutte le altre eccezioni e dispone procedersi oltre.

Caltanissetta, 12.03.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Emanuela Carrabotta



R.G.N.R. 1683/2018
R.G.G.I.P. 2689/2021

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO G.I.P.
Depositato in udienza il 12-03-22
Il Cancelliere



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE G.I.P. – G.U.P.

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Carrabotta,

sciogliendo la riserva assunta in ordine alla eccezione formulata dalle difese avente per oggetto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica, a tutte le parti, dell'avviso di conclusione indagini preliminari emesso in data 05.05.2021;

rilevato che dalla comparazione tra gli avvisi di cui all'art. 415-bis c.p.p. emessi, rispettivamente, in data 18.03.2021 e 05.05.2021, si evince chiaramente che l'omessa indicazione degli imputati TURCO Carmelo e AMARU' Rosario Andrea nella sola intestazione del capo A) del primo avviso notificato a tutti gli imputati è frutto di un mero errore materiale, cui il P.M. ha posto rimedio con la emissione di un secondo avviso di conclusione indagini notificato ai soli imputati il cui nominativo non era stato indicato nella intestazione del suddetto capo di imputazione;

ritenuto che tale errore non inficia alcuna delle prerogative difensive cui è preordinata la notifica dell'avviso in questione, atteso che il secondo avviso di conclusione indagini null'altro aggiunge, sotto il profilo sostanziale, alla incolpazione provvisoria cristallizzata nel capo A) e nei successivi capi di imputazione indicati nel primo avviso e poi interalmente riprodotta nella richiesta di rinvio a giudizio;

rilevato, infatti, che dalla formulazione testuale del capo A (integralmente coincidente in entrambi gli avvisi nella parte descrittiva) si evince perfettamente quale è la struttura complessiva del sodalizio criminoso ipotizzato dalla Pubblica Accusa, anche sotto il profilo dei suoi partecipi, i quali (compresi gli imputati TURCO e AMARU') sono tutti comunque indicati nel corpo centrale dell'imputazione, anche con specifico riferimento alle condotte partecipative agli stessi rispettivamente addebitate;

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione formulata dalle difese e dispone procedersi oltre.

Caltanissetta, 12.03.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Emanuela Carrabotta